**PO FEAMP 2014/2020**

**DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto |  | | | | |
| Cognome |  | Nome |  | | |
| Luogo e data di nascita: | | | | | |
| In qualità di legale rappresentante di |  | | | | |
| Indirizzo / sede legale: |  | | | | |
| C.F./ P.IVA | | | | | |
| Comune: | | | | Prov: | Cap: |

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto;

**DICHIARA**

**AI SENSI DELL’ART. 47 DEL d.p.r. 445/2000**

Che l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DI IMPRESA** |  | **NOTE** |
| Impresa autonoma |  | *In tal caso i dati indicati nella tabella seguente risultano dai conti dell’impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.* |
| Impresa partner |  | *Compilare e aggiungere l’allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella seguente* |
| Impresa collegata |  |

**Dati che determinano la categoria d’impresa**

Calcolati secondo l’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo di riferimento (\*) |  |  |
| **Effettivi (ULA)** | **Fatturato (\*\*)** | **Totale di bilancio (\*\*)** |
|  |  |  |
| *(\*) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.*  *(\*\*) In migliaia di euro.* | | |

**Importante**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *rispetto all’esercizio contabile precedente c’è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell’impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?* |  | **NO** |  |
|  | **SI** | *in tal caso compilare e allegare una dichiarazione riguardante l’esercizio precedente (1)* |

**ESTREMI** **DOCUMENTO** **DI** **RICONOSCIMENTO** ***(di cui si allega fotocopia)***

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo di documento: | Numero documento: |
| Rilasciato da: | il: |
| Data di scadenza: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(luogo)* |  | *(data)* |

IN FEDE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Timbro e Firma leggibile del rappresentante legale)*

1. Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

**NOTA ESPLICATIVA**

**RELATIVA AI TIPI D’IMPRESE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI**

**EFFETTIVI E DEGLI IMPORTI FINANZIARI**

**I .TIPI D’IMPRESE**

La definizione delle PMI (1) distingue tre tipi d’imprese a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante (2).

**Tipo 1: L’impresa autonoma**

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d’imprese (associate o collegate).

*L’impresa richiedente è autonoma se:*

* non possiede partecipazioni del 25 % o più in un’altra impresa;
* e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un’impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni (3);
* e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un’impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un’impresa collegata (4).

**Tipo 2: L’impresa partner**

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un’impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull’altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

*L’impresa richiedente è partner di un’altra impresa se:*

* possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l’altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell’impresa richiedente,
* le imprese non sono imprese collegate nel senso definito qui di seguito, il che significa, tra l’altro, che i diritti di voto del- l’una nell’altra non sono superiori al 50%,
* e l’impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l’altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest’ultima o di un’impresa ad essa collegata (4).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all’allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

(2) Definizione, articolo 3.

(3) Un’impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l’impresa richiedente):

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un’attività d’investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.

d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti. (Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

(4) Se la sede sociale dell’impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all’obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l’impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

* In alcuni casi molto rari un’impresa può essere considerata collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).
* In casi rarissimi invece un’impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l’impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l’impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l’impresa soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

**Tipo 3: L’impresa collegata**

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un’impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d’imprese riprendendo, quando sono adeguate all’oggetto della definizione, le condizioni di cui all’articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un’impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati (5) o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un’impresa che è tenuta a redigere conti consoli- dati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un’impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l’impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

**II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO (7)**

Gli effettivi di un’impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

**Chi fa parte degli effettivi?**

* I dipendenti dell’impresa in questione;
* chi lavora per l’impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
* i proprietari gestori;
* i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall’impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

**Come si calcolano gli effettivi?**

Un’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno durante tutto l’an- no considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l’anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(5) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

(6) Definizione, articolo 5.